

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1777

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINELLO

Soppressione delle imposte gravanti su atti, contratti e documenti relativi a trasferimenti di proprietà finalizzati alla ricostruzione dell'area del Belice

Presentata il 17 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione in materia di ricostruzione delle aree terremotate del Belice prevede paradossalmente che gli atti, i contratti e le formalità occorrenti per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito delle aree assegnate per la ricostruzione di fabbricati distrutti dal terremoto del Belice, siano sottoposti a tutta una serie di imposte connesse al trasferimento di proprietà.

Tutto ciò costituisce una grave lacuna della legislazione a suo tempo varata per la ricostruzione dell'area del Belice a cui

è necessario porre finalmente riparo in quanto si è determinata una situazione del tutto irrazionale di tassazione gravante sui trasferimenti di proprietà relativi ad assegnazioni gratuite delle aree individuate per la ricostruzione, a causa dell'impossibilità di ricostruire in sito gli immobili distrutti.

Si tratta di un'opera di giustizia e di semplificazione amministrativa, che si concretizza anche in modalità burocratiche molto semplici per il conseguimento del beneficio fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per il trasferimento in proprietà delle aree assegnate per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati nelle aree della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché da eventuali altre tasse od imposte.

2. Al fine del conferimento dell'esenzione di cui al comma 1, l'interessato presenta agli uffici competenti una dichiarazione in carta semplice del sindaco del comune interessato da cui risulti che il trasferimento di proprietà è connesso alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto del 1968.

3. Al trasferimento in proprietà delle aree assegnate dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, provvede, ad ultimazione dell'unità immobiliare, la stessa commissione con apposito atto deliberativo, che ha valore, a tutti gli effetti, di atto idoneo al trasferimento di beni immobili.

